

Studio legale
Avv. Francesco Orecchioni
RCCFNC55T18C632P
francescoorecchioni@pec.giuffre.it
Via Luigi De Crecchio 61
66034 Lanciano
Tel./ fax 0872-709963 348-3326726

TRIBUNALE DI LANCIANO

SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per **Vito Evangelista** (VNGVTI73E08E372W), nato a Vasto il 08/05/1973 e ivi residente in via Circonvallazione San Salvo 116B, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Orecchioni (RCCFNC55T18C632P- francescoorecchioni@pec.giuffre.it- tel/fax 0872 709963), in forza di mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lanciano, Via L. De Crecchio 61,
- ricorrente

contro **Ministero della Pubblica Istruzione**, in persona del Ministro p. t..
- resistente

FATTO

Il ricorrente, docente della scuola secondaria di secondo grado in servizio in assegnazione provvisoria presso l'Istituto Omnicomprensivo "Spaventa" di Atessa, ma titolare presso l'Istituto "Primo Levi" di Sarezzo (BS), assunto in ruolo nell'a.s. 2015/2016, in qualità di docente della scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A019¹, in occasione della mobilità per l'a.s. 2020/2021, presentava regolare domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2020/2021, chiedendo di poter rientrare in Provincia di Chieti o, in subordine, in altre Province della Regione e persino in province di regioni limitrofe, ma comunque più facilmente raggiungibili rispetto alla sede di titolarità ([doc.1](#)).

¹ Attualmente classe di concorso AO46.



Allegava alla domanda [dichiarazione personale](#) attestante le esigenze di famiglia (ricongiungimento al coniuge e ai figli minori) per le quali gli veniva riconosciuto un ulteriore punteggio complessivo di 12 punti (doc.2).

L'istanza non trovava però accoglimento, in quanto non veniva disposto alcun trasferimento interprovinciale per la classe di concorso A046 – “Scienze Giuridiche ed Economiche”².

Nello stesso tempo, però, il Ministero indiceva un nuovo concorso per l'assunzione di altri docenti per la classe di concorso A046, riservando a tal fine 3 posti³.

Altri 2 posti venivano riservati al concorso straordinario di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020.⁴

Si assiste pertanto al paradosso di non consentire ad un docente di far rientro nella provincia di residenza- dove risiede con famiglia e figli di tenera età – e contemporaneamente disporre nuove assunzioni nella Regione, per l'insegnamento della stessa disciplina.

Sulla problematica relativa alla prevalenza/precedenza delle operazioni di mobilità rispetto alle nuove assunzioni, questo Tribunale si è già pronunciato con sentenza **n.167/2017**.

In tale pronuncia, il Giudice del lavoro del Tribunale di Lanciano ha valorizzato la disposizione contenuta nell'art. 470 del D. Lgs. n. 297/1994 (c.d. “Testo Unico della Scuola), che- proprio in relazione alla mobilità professionale e territoriale- prevede: *“specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica*

² Così è stata ridenominata la precedente classe di concorso A019 “Discipline Giuridiche ed Economiche”. [evangelista\Abruzzo_posti_straordinario .PDF](#)

³ Cfr. al riguardo, decreti di indizione dei concorsi con relativa tabella allegata di ripartizione dei posti messi a concorso [n. 499 del 21 aprile 2020](#), e decreto di rettifica n. [649](#) con allegate nuove tabelle di ripartizione dei posti (stralcio).



istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico".

Osservava pertanto il Giudice che se è certamente possibile lasciare la più ampia libertà alle parti negoziali di regolare la materia del rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità del personale, la disposizione in esame fissa dei limiti invalicabili, quali appunto *"quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi"*.

Se all'epoca della pubblicazione di detta sentenza la giurisprudenza sul punto non si era ancora consolidata, negli anni successivi l'intuizione del Giudice del lavoro di questo Tribunale ha trovato l'autorevole riscontro del giudice amministrativo, che ha sempre annullato in *parte qua* le Ordinanze Ministeriali in tema di mobilità nelle parti in cui non riconoscevano la prevalenza delle operazioni di mobilità rispetto alle nuove assunzioni (cfr. *ex multis*, [Consiglio di Stato, ord. n. 3722/2019](#), nonché decreto monocratico Tar Lazio, n. 1000 del 24.04.2020, in allegato).

Sulla base di quanto sopra, appare innegabile che costituisca ormai *ius receptum* il principio della prevalenza delle operazioni di mobilità sulle nuove assunzioni.

Nel caso in specie, peraltro, vengono in considerazione anche diritti di rango costituzionale, legati non solo a quei principi fondamentali

⁴ Cfr. al riguardo, [decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020](#) e [stralcio tabelle](#)



di tipo solidaristico di cui all'art.2 Cost., ma anche quelle esigenze di tutela della famiglia e dei figli minori, di cui agli artt. 29 e ss. della Costituzione.

Il ricorrente- peraltro- si è preoccupato di informarsi se altri docenti, con maggior punteggio, avessero richiesto il rientro in sede, producendo a tal fine apposita [istanza](#) all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo all'indirizzo di posta certificata drab@postacert.istruzione.it, senza ottenere alcuna risposta (cfr. doc.3).

Tuttavia, per tuziorismo, chiede- qualora il Giudicante lo ritenesse opportuno - in considerazione del notevole numero dei possibili litisconsorti e dell'impossibilità della loro individuazione, di essere autorizzato ex art. 151 c.p.c., alla notifica del presente atto a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Regionale per l'Abruzzo.

* * * * *

Tanto premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia :

a) "accertata e dichiarata la prevalenza delle operazioni di mobilità rispetto alle nuove assunzioni, ordinare all'amministrazione resistente di trasferire il ricorrente in provincia di Chieti (o, in subordine, nelle altre province abruzzesi), anche utilizzando- se del caso- uno dei posti accantonati per il concorso ordinario di cui al D.D. n. 499 del 21.04.2020 e succ. mod., ovvero uno dei posti accantonati per il concorso di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e succ. mod., sulla base delle preferenze indicate nella

ripartizione posti.



domanda di trasferimento;

b) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad oneri di legge”.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i documenti di cui all’indice.

Ai fini dell’assoggettamento al Contributo Unificato di iscrizione a ruolo si dichiara che il valore della causa è indeterminato, con Contributo Unificato pari a €. 259,00.

Lanciano, 24 agosto 2020

Avv. Francesco Orecchioni

